

ATTIVITA' EDILIZIA SOGGETTA A COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 16 , Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 3, della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 16, Recepimento con modifiche dell'articolo 6 "Attività edilizia libera" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Tabella riassuntiva della tipologia di interventi soggetta a comunicazione inizio lavori (CIL)

1	le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile. Per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera a) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004. Ai fini dell'applicazione della presente lettera non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse; (articolo 3, comma 2, lettera b) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
2	opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; (articolo 3, comma 2, lettera d) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
3	opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; (articolo 3, comma 2, lettera e) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
4	gli impianti ad energia rinnovabile di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , da realizzare al di fuori della zona territoriale omogenea A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, ivi compresi gli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004. Negli immobili e nelle aree ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, i suddetti impianti possono essere realizzati solo a seguito di redazione della valutazione di incidenza e delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni; (articolo 3, comma 2, lettera f) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
5	aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; (articolo 3, comma 2, lettera g) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
6	gli impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti; (articolo 3, comma 2, lettera h) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
7	l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione adibiti o destinati ad uso non abitativo, di modeste dimensioni, assemblati in precedenza, rimovibili, di uso precario e temporaneo non superiore a sei mesi; (articolo 3, comma 2, lettera i) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
8	la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui al comma 1, lettera g; (articolo 3, comma 2, lettera l) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
9	la realizzazione di strade interpoderali; (articolo 3, comma 2, lettera m) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
10	la nuova realizzazione di opere murarie di recinzione con altezza massima di 1,70 metri; (articolo 3, comma 2, lettera n) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
11	la realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relativi locali tecnici; (articolo 3, comma 2, lettera o)

	della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
12	le cisterne e le opere interraste; (articolo 3, comma 2, lettera p) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
13	le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza massima di 1,70 metri; (articolo 3, comma 2, lettera q) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
14	le opere di manutenzione ordinaria degli impianti industriali di cui alla circolare Ministeriale dei Lavori Pubblici n. 1918/1977; (articolo 3, comma 2, lettera r) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)

I sopraelencati interventi di libera attività edilizia sono soggetti a comunicazione inizio lavori (CIL); sono fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 3 comma 1, L.R. 10 agosto 2016 n. 16 che di seguito viene riportato integralmente "1. *Fatte salve le prescrizioni delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel decreto*

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della vigente normativa regionale sui parchi e sulle riserve naturali e della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri".

Il comma 6 dell'art. 3 della L.R. 10 agosto 2016 n. 16, recante il recepimento con modifiche dell'articolo 6 'Attività edilizia libera' del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dispone che gli interventi di cui all'art. 3 della L.R. 16/2016 prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanisti e nei regolamenti urbanistici vigenti.

*- comma 5 dell'art. 3 della L.R. 10 agosto 2016 n. 16, recante il recepimento con modifiche dell'articolo 6 "attività edilizia libera" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dispone: " **la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 3, comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione**".*

Per gli interventi edilizi di cui all'art. 3 comma 1 L.R. 16/2016 si adotta il modello standard unico semplificato di Comunicazione Inizio Lavori (CIL), pertanto, per tali lavori la comunicazione inizio lavori dovrà essere redatta sul modello di seguito riportato e dovrà essere inoltrato attraverso il costituendo canale di accesso informatizzato SUE.